

# SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIII LEGISLATURA —————

N. 3679

## DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE

**d’iniziativa del senatore SPERONI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 2 DICEMBRE 1998

---

Integrazione dell’articolo 57 della Costituzione

---

ONOREVOLI SENATORI. - L'articolo 57 della Costituzione, al primo comma, stabilisce, che l'elezione del Senato della Repubblica avviene su base regionale.

L'applicazione del dettato costituzionale è risultata sino ad ora in termini estremamente restrittivi, estrinsecandosi unicamente nel limitare all'ambito regionale il computo dei voti per l'attribuzione dei seggi.

Tale situazione appare suscettibile di essere superata, conferendo alle regioni la facoltà di stabilire in maniera autonoma le proprie norme elettorali relativamente ai seggi senatoriali ad esse assegnati sulla base dell'ultimo comma dello stesso articolo 57.

Invero, solo attraverso l'esercizio di tale facoltà si dispiegherebbe con pienezza quell'autonomia garantita dalla Costituzione

alle istituzioni regionali e che appare invece gravemente compressa dalla normativa stabilita dallo Stato; conferendo alle regioni la facoltà di emanare proprie norme, ci si allineerebbe altresì con le realtà maggiormente rispettose dei poteri locali quali, ad esempio, gli Stati Uniti d'America e la Svizzera, ove l'emanazione delle norme elettorali spetta ai singoli stati e cantoni.

Il disegno di legge costituzionale mira pertanto a consentire alle regioni la più ampia facoltà normativa, superando le applicazioni restrittive dell'articolo 57 della Costituzione attraverso una sua opportuna integrazione; da cui deriva, per logica conseguenza, la soppressione dell'articolo 58, mentre la fase attuativa risulta regolata mediante una norma sostitutiva della non più attuale terza disposizione transitoria.

**DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE**  

---

## Art. 1.

1. Al primo comma dell'articolo 57 della Costituzione sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «secondo norme stabilite da ogni regione».

2. L'articolo 58 della Costituzione è soppresso.

## Art. 2.

1. La III disposizione transitoria e finale della Costituzione è sostituita dalla seguente:

«Nelle regioni in cui non sia promulgata la legge regionale per l'elezione dei senatori si continuano ad osservare le norme elettorali stabilite con legge dello Stato».

